

<p>REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI MODIFICA.</p>
--

Nella parte terza contenente il "Regolamento per il conferimento d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo":

a) sono sostituiti i seguenti articoli:

Art. 104 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata continuativa (co.co.co.), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA (per attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi e/o elenchi), in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. n. 165/2001, e dell'art. 2222 e ss. c.c.
2. I contratti di collaborazione autonoma, a cui sono ricondotte le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) e disciplinati dal presente regolamento, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/2000;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche; incarico componente di Commissione di concorso);
 - c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
 - d) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente ;
 - e) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio: incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008) in assenza di uffici a ciò deputati;
 - f) appalto di lavori, di beni o servizi di cui al D.Lgs.163/2006;
4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

5. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili di settore titolari di posizione organizzativa.

Art. 105 - Programmazione annuale

1. Il Consiglio Comunale definisce ogni anno il programma degli incarichi di collaborazione autonoma affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e non rientranti tra le attività istituzionali affidate dalla legge al Comune. Il programma viene definito contestualmente al Bilancio preventivo annuale e pluriennale e deve trovare adeguato riscontro finanziario nelle suddette previsioni.
2. Il Bilancio preventivo definisce il limite di spesa annuo per l'affidamento degli incarichi.

Art. 107 - Accertamento utilizzo risorse interne

1. Preliminarmente all'avvio della procedura per l'eventuale conferimento dell'incarico, deve essere attestata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione.
2. A tal fine, il Responsabile del Settore che intende conferire l'incarico deve inviare a tutti i responsabili di Settore una sintetica nota nella quale sono specificate: la finalità dell'incarico, il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
3. Ricevuta la richiesta, i Responsabili interpellati provvederanno ai necessari accertamenti comunicandone l'esito al richiedente entro il termine tassativo di cinque giorni.
4. Scaduto il termine di cui sopra, anche in assenza di comunicazione da parte degli altri responsabili, il Responsabile del Settore dà avvio alla procedura di conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali responsabilità a carico di ha omesso la segnalazione di cui al precedente comma.

Art. 114 Pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. In assenza di pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione deve contenere i seguenti dati:
 - a. il Settore di riferimento;
 - b. nome e cognome del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
 - c. oggetto e durata dell'incarico;
 - d. importo del compenso previsto ed erogato;

- e. provvedimento di conferimento dell'incarico e di liquidazione del compenso.
- 4. Il Responsabile che ha adottato il provvedimento di incarico, lo stesso giorno che sottoscrive il contratto, deve trasmettere al Settore Affari Generali e Personale i dati di cui al precedente comma per l'inserimento nel sito web dell'Amministrazione e resteranno in pubblicazione per tutta la durata dell'incarico.

Art. 115 - Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Le determinazioni inerenti il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento devono essere corredate della valutazione del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le determinazioni di spesa di importo superiore a 5.000 euro, iva esclusa, sono, altresì, trasmesse, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. La trasmissione degli atti di cui al precedente comma è curata dal responsabile del Settore che ha adottato la relativa determinazione.

b) È soppresso l'articolo 116 rubricato "Registro degli incarichi".